



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari – Cap. 09026

Cod. Fiscale n. 01423040920

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA (ASILO NIDO) DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI SAN SPERATE SITUATO IN VIA IGLESIAS N. 16**

CAPITOLATO TECNICO

CIG6062718928

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e durata della concessione**
- Art. 2 – Importo della concessione**
- Art. 3 - Utenza**
- Art. 4 - Tipologia del servizio richiesto**
- Art. 5 – Spese a carico del concessionario**
- Art. 6 – Rette e compartecipazione rette**
- Art. 7 - Personale**
- Art. 8 - Funzionamento ed orari**
- Art. 9 – Corrispettivo**
- Art. 10 – Prospetto economico finanziario di gestione del nido d'infanzia**
- Art. 11 - Utilizzo dell'immobile di proprietà comunale**
- Art. 12 - Oneri a carico dell'Amministrazione**
- Art. 13 - Oneri a carico del concessionario**
- Art. 14 - Osservanza delle norme sulla sicurezza**
- Art. 15 - Responsabilità – assicurazioni**
- Art. 16 – Trattamento dei dati personale legge 196/2003**
- Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**
- Art. 18 - Penalità**
- Art. 19 - Subconcessione**
- Art. 20 - Cessione del contratto**
- Art. 21 - Spese, imposte e tasse**
- Art. 22 -Revisione prezzi**
- Art. 23 - Negligenza e inadempimento - clausola penale**
- Art. 24 - Clausola risolutiva espressa**
- Art. 25 -Fallimento della Società concessionaria**
- Art. 26 – Cauzione definitiva**
- Art. 27 – Contratto**
- Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 29 - Foro competente**
- Art. 30 - Responsabile unico del procedimento**

Art. 1 - Oggetto e durata della concessione

La concessione ha per oggetto, in conformità a quanto stabilito nella determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area 1 n. 452 del 22.12.2014 la gestione del servizio di nido d'infanzia di proprietà del Comune di San Sperate sito in Via Iglesias n. 16 con ricettività per un numero massimo di 32 posti, destinato all'educazione ed alla cura di bambini e bambine in età compresa tra 0 e 36 mesi.

Il servizio, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido d'infanzia di proprietà comunale, dovrà essere erogato in conformità alle norme di disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e in particolare del servizio di nido d'infanzia contenute nelle:

- a) Delibera n. 52/12 del 16.09.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione preliminare"
- b) Delibera Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia";
- c) Delibera Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 14.11.2008"
- d) Delibera n. 20/9 del 28.04.2009 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 14.11.2008. Approvazione preliminare"
- a) Delibera Giunta Regionale n. 33/36 del 08.08.2014 e suo allegato "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione preliminare..

La struttura è dotata di cucina e pertanto deve essere garantito anche il servizio mensa destinato ai bambini iscritti e frequentanti il nido d'infanzia.

L'immobile potrà essere utilizzato anche per servizi integrativi (spazio giochi, ludoteche, ecc....) sentito l'Amministrazione Comunale e seguito regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli uffici comunali competenti.

La concessione del servizio avrà la durata di tre anni, con decorrenza dal 1° settembre 2015 e fino al 31 luglio 2018 ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione, in caso di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione o di stipula del contratto.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di rinnovare per un altro anno la concessione alle medesime condizioni economico gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

La nuova concessione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla data di stipula del contratto originario, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

In ogni caso l'applicazione dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 è subordinata all'adozione di specifico provvedimento esecutivo dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di applicazione della disposizioni di cui all'art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti, il riaffidamento della concessione del servizio avrà durata di anni 1.

Art. 2 – Importo della concessione

L'importo complessivo presunto della concessione viene determinato in Euro **702.240,00** (euro settecentoduemiladuecentoquaranta/00) IVA compresa, così calcolato: prezzo a base di gara per utente

mensile €. **665,00=** x **32** utenti x **11** mesi x anni **3**, (oltre all'eventuale rinnovo di 1 anno e così per complessivi presunti €. 936.320,00= novecentotrentaseimilatrecentoventi/00 IVA compresa).

La spesa è finanziata con le rette degli utenti e con il contributo comunale erogato per abbattere le rette dei frequentanti.

Art. 3 - Utenza

L'attuale struttura adibita ad asilo nido comunale è idonea ad ospitare fino a un massimo di 32 bambini, di età compresa tra i 0 e i 36 mesi.

La capacità ricettività della struttura potrà essere adeguata, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia, ad ospitare servizi integrativi al nido d'infanzia a seguito di avvio procedura a cura della ditta aggiudicataria e nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni regionali in materia nonché dietro regolare autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti.

Il nido d'infanzia accoglie prioritariamente i bambini residenti del comune di San Sperate.

Art. 4 - Tipologia del servizio richiesto

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di nido d'infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato.

In generale, si richiede al concessionario di:

- offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione, dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Inoltre, il concessionario dovrà provvedere:

- alla riscossione delle rette di frequenza, a suo onere e rischio, sulla base delle presenze/assenze dei bambini, sulla base delle graduatorie di iscrizione e frequenza determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale;
- alla fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo all'igiene quotidiana del bambino e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- alla fornitura di generi alimentari, alla preparazione e distribuzione dei pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente. Relativamente alle indicazioni nutrizionali, alla tipologia delle materie prime da utilizzare, ai menu, alle grammature e ai metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia, il concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia vigenti nella Regione Sardegna, i pasti devono essere confezionati in loco. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie;
- al servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente, la fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;

- alla fornitura, il cambio, la pulizia della biancheria, ivi compreso il servizio di lavanderia e di stireria per la biancheria dei letti, della cucina (telerie da tavola e stoviglie) e di tutta quella di uso quotidiano;
- alla fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, alla manutenzione e alla sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;
- alla manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
- alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei presidi antincendio comprese le verifiche periodiche sugli impianti ai sensi della normativa vigente. Tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria (area verde, impianti, locali e presidi antincendio) dovranno essere annotati su un registro, da conservare presso l'asilo e da esibire su richiesta dell'Amministrazione comunale, con indicazione della data, dell'oggetto dell'intervento e con la firma dell'esecutore dello stesso.

Art. 5 – Spese a carico del concessionario

Ogni spesa ed onere relativo alla gestione, comprese le eventuali sanzioni dovute a violazioni di norme, sono a totale carico del concessionario ed in particolare:

- Spese per il personale;
- Spese per l'acquisto delle derrate alimentari e per la preparazione e somministrazione dei pasti nell'osservanza della normativa vigente;
- Spese per l'acquisto delle attrezzature e del materiale per le attività ludico-pedagogiche;
- Spese per il riscaldamento;
- Spese per le utenze connesse alla gestione della struttura (energia elettrica, acqua, telefono comprese le spese per la voltura dei contatori ove presenti);
- Spese per la fornitura di materiali di pulizia e di disinfestazione;
- Spese inerenti il pagamento dei tributi locali;
- Spese assicurative;
- Spese occorrenti per il funzionamento del nido d'infanzia;
- Spese relative alla cura degli spazi verdi antistanti la strutture;
- Spese per la manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, degli impianti e delle attrezzature.

Qualora il Concessionario non provveda alle manutenzioni ordinarie oppure non avvenga la comunicazione di cui sopra, il costo delle riparazioni, anche straordinarie, sarà a carico dello stesso.

Le richieste di voltura relative alle utenze devono essere presentate dalla ditta concessionaria entro 15 giorni dalla stipula del contratto. In attesa della voltura tali spese saranno anticipate dalla Pubblica Amministrazione e dovranno essere rimborsate dal concessionario.

Art. 6 – Rette e compartecipazione rette

L'Amministrazione comunale provvederà ad avviare le procedure per la formazione delle graduatorie di iscrizione e frequenza degli utenti del nido d'infanzia che sarà comunicata alla ditta la quale provvederà poi all'inserimento del bimbo nel nido d'infanzia.

L'Amministrazione Comunale deciderà, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, di destinare appositi fondi all'abbattimento delle rette, sulla base dei redditi ISEE della famiglie dei bimbi iscritti al nido. Tale abbattimento verrà portato direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria. Il pagamento della differenza sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale alla ditta affidataria a seguito emissione di regolare fattura mensile.

Le rette relative alla frequenza al nido d'infanzia saranno rimosse direttamente dall'Impresa Aggiudicataria mensilmente, a suo onere e rischio. La Ditta provvederà entro i primi 15 giorni del mese successivo a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco degli utenti, l'importo versato e la data di versamento. Sarà data priorità dall'Amministrazione Comunale, all'atto di formazione delle graduatorie, all'iscrizione dei bambini facenti parte di famiglie ricadenti in situazioni economiche disagiate a seguito di valutazione effettuata dai Servizi Sociali comunali e comunicate al concessionario medesimo. Nei casi di gratuità (totale o parziale) l'Amministrazione Comunale provvederà a pagare alla ditta aggiudicataria i minori introiti derivanti dalla frequenza gratuita di tali bambini con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura da parte della ditta.

Nel caso di insolvenza nel pagamento delle rette da parte degli utenti del nido d'infanzia sarà cura del concessionario comunicare alla Pubblica Amministrazione i nominativi degli insolventi. Sarà inoltre cura

della Pubblica Amministrazione provvedere successivamente alla esclusione degli stessi dalle graduatorie o a seguito valutazione espressa dagli assistenti sociali alla loro ammissione a esonero dal pagamento della retta.

Art. 7 - Personale

Il personale incaricato dell'espletamento del servizio deve essere assunto dal concessionario è individuato nelle seguenti figure professionali: Responsabile coordinatore, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, Personale educativo, Cuoca, Addetto alla funzione ausiliaria.

Il personale incaricato dovrà essere in possesso dei relativi titoli e qualifiche professionali.

A seguito dell'aggiudicazione della gestione del servizio e, in particolare, con l'avvio dello stesso, perfezionati tutti gli atti, l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente, sia per il personale educativo che ausiliario.

I requisiti minimi richiesti per lo svolgimento di compiti propri dei singoli profili professionali sono:

Responsabile coordinatore:

- esperienza professionale di almeno quattro anni, anche non continuativi, documentata, nei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni, di cui almeno due anni con funzioni di coordinatore.
- titolo di studio necessario per prestare servizio nei nidi: diploma di laurea specialistica attinente (pedagogia o Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze della formazione primaria e lauree equipollenti);

Personale educativo:

- esperienza professionale non inferiore a quattro anni, anche non continuativi, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0-3 anni.

Il personale educativo deve essere in possesso di titoli attinenti al settore e stabiliti dalla normativa di riferimento vigente, a ciascuno dei quali dovrà essere affidato un numero di minori in base al rapporto numerico educatore-bambino, così come stabilito dalla Deliberazione G.R. n.28 del 19.06.2009, che viene appresso specificato: 1) - un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi; 2) - un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi; 3) - un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi; 4) - in presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con il servizio sociale comunale. L'ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino. I rapporti educatore-bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

Cuoco ed addetto alla funzione ausiliaria:

- titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

L'addetto alla funzione ausiliaria deve garantire in relazione all'orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti, il sostegno delle attività, la preparazione dei pasti, il riordino e pulizia degli ambienti, i lavori di lavanderia, il ripristino delle condizioni igieniche durante l'orario di funzionamento della struttura.

Al concessionario, inoltre, competono tutte le attività inerenti alla gestione del personale addetto al servizio (reclutamento - fermo quanto sopra esposto in merito all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del servizio-, addestramento, controllo, coordinamento e formazione/aggiornamento) e alla sua eventuale sostituzione.

Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatori/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla normativa regionale vigente, nonché dal presente Capitolato e dall'offerta presentata.

Il concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del concessionario stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previa ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve inviare nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti di ogni singolo operatore, che dovrà essere aggiornato annualmente.

In caso di assenza del personale educativo, l'impresa concessionaria deve garantire le condizioni standards del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il concessionario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo.

Il Responsabile del servizio competente del comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. In particolare dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante del nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

Il concessionario si impegna, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle norme in vigore in materia di cambio nella gestione del servizio, così come stabilite dalla contrattazione collettiva di riferimento e, in particolare, si impegna ad assorbire, nei modi e alle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal Contratto nazionale di lavoro applicato il personale precedentemente impiegato nel servizio oggetto della concessione.

Art. 8 - Funzionamento ed orari

L'apertura del servizio di nido d'infanzia è prevista per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì per undici mesi all'anno con chiusura nel mese di agosto.

Nell'ambito degli orari più sotto specificati, l'orario di permanenza del bambino al nido sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie del bambino e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito, e comunque non potrà essere superiore alle 10 ore, mentre potrà essere inferiore alle 5 ore purché comprensivo della fruizione dei pasti e/o del riposo pomeridiano.

Indicativamente, l'orario di svolgimento del servizio nido avverrà dalle 7.30 alle 16.00.

Il concessionario a sua discrezione, può inoltre autogestire la struttura nei giorni di attività del Nido d'Infanzia, nelle fasce orarie precedenti le ore 7.30 e successive alle ore 16,00, nonché nei giorni di chiusura del servizio stesso e nei giorni festivi, per lo svolgimento di servizi integrativi (spazio giochi ludoteche), sentita l'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente e a carico delle famiglie che lo richiedono, dietro regolare autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti.

Le quote di fruizione di tali ulteriori servizi saranno determinate dalla Ditta aggiudicataria, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e saranno totalmente a carico delle famiglie.

Art. 9 - Corrispettivo

L'importo complessivo presunto della concessione ammonta presumibilmente a Euro **702.240,00** (euro settecentoduemiladuecentoquarantai/00) IVA compresa, così calcolato: prezzo a base di gara per utente mensile €. **665,00=** x **32** utenti x **11** mesi x anni **3**, (oltre all'eventuale rinnovo di 1 anno e così per complessivi presunti €. 936.320,00= novecentotrentaseimilatrecentoventi/00 IVA compresa).

L'offerta economica per la gestione del servizio in concessione, dovrà essere presentata sotto forma di corrispettivo mensile dovuto dall'utenza per la fruizione del servizio.

Il corrispettivo mensile dovuto è comprensivo delle seguenti voci:

- costo personale;
- materiale di consumo per attività didattiche ed educative;
- materiale per la cura e l'igiene personale
- materiale sanitario;
- costo per la sicurezza;
- costo utenze (energia elettrica, acqua, telefono, tasse, ecc.);
- costo per la fornitura del pasto;
- ogni altro costo relativo al servizio Nido d'Infanzia.

Base d'appalto: è la retta mensile di frequenza al nido fissata in € 665,00 Iva compresa per la frequenza dell'asilo dalle 07.30 alle 16.00. Verranno ammesse offerte in ribasso rispetto alla retta mensile posta a base di gara.

L'offerta economica, dovrà essere presentata sotto forma di costo mensile per utente, che deve essere espresso nel seguente modo:

- costo mensile per utente I.V.A. compresa.

In caso di difformità tra cifra numerica e letteraria, si considererà quella più vantaggiosa per il Comune di San Sperate.

Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al concessionario. L'Amministrazione Comunale deciderà, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, di destinare appositi fondi all'abbattimento delle rette, sulla base dei redditi ISEE della famiglie dei bimbi iscritti al nido. Tale abbattimento verrà portato direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria. Il pagamento della differenza sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale alla ditta affidataria a seguito emissione di regolare fattura mensile.

L'Amministrazione Comunale, ogni anno, all'atto della predisposizione delle graduatorie di iscrizione e frequenza dei bambini darà priorità ai bambini diversamente abili; inoltre sarà data priorità all'iscrizione dei bambini facenti parte di famiglie ricadenti in situazioni economiche disagiate seguito valutazione effettuata dai Servizi Sociali comunali e comunicate al concessionario medesimo. Per tali ultimi categorie di utenti la frequenza è gratuita e l'Amministrazione comunale provvederà a pagare al concessionario i minori introiti derivanti dalla frequenza gratuita di tali bambini con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura da parte della ditta concessionaria.

La società concessionaria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità gli strumenti di pagamento dovranno riportare il seguente codice CIG: 2894554585.

Art. 10 – Prospetto economico finanziario di gestione del nido d'infanzia

Di seguito il prospetto economico finanziario per singolo anno relativo alla gestione del servizio di nido d'infanzia:

SPESE ANNO				ENTRATE ANNO	
Costo orario	Qualifica	Importo	Descrizione		Importo
PERSONALE					
€ 16,97	n. 1 cuoca C1	€ 19.939,75	5 ore al g x 5 giorni a sett x 47 sett annue	RETTA MENSILE PER SINGOLO BIMBO	€ 665,00
€ 17,52	n. 4 educatori D1	€ 131.750,40	8 ore al g x 5 giorni a sett x 47 sett annue	N. BAMBINI	32
€ 14,52	n. 1 ausiliaria A2	€ 17.061,00	5 ore al g x 5 giorni a sett x 47 sett annue		

€ 19,86	D3 coordinatore	€ 9.334,20	2 ore al g x 5 giorni a sett x 47 sett annue	IMPORTO MENSILE	€ 21.920,00
TOTALE COSTO DEL PERSONALE		€ 178.085,35			
TOTALI COSTI MENSA		€ 30.080,00	€ 4,00 a pasto per bimbo		
TOTALE COSTI SICUREZZA		€ 2.000,00			
TOTALE COSTI UTENZE		€ 5.000,00	(energia elettrica, acqua, telefono, ecc)		
TOTALE COSTI AGGIORNAMENTO		€ 2.000,00			
TOTALE COSTI MATERIALI		€ 3.000,00			
SPESE GENERALI		€ 8.904,27	5 % costo del personale		
UTILE		€ 5.010,38			
TOTALE COSTI		€ 234.080,00		TOTALE ENTRATE	€ 234.080,00

Il ribasso proposto in sede di gara dovrà essere tale da garantire l'equilibrio economico della gestione e la copertura dei costi non soggetti a ribasso (personale e oneri per la sicurezza).

Art. 11 - Utilizzo dell'immobile di proprietà comunale

L'Amministrazione mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, per tutta la durata della concessione tutti i locali di proprietà del Comune in San Sperate Via Iglesias n. 16 arredati e già destinati a nido, nello stato in cui si trovano.

L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun ulteriore onere a carico del Concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del nido d'infanzia con i costi proposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio, e provvedere all'adeguamento/arredamento dei locali già in uso all'ex scuola dell'infanzia.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi, in contraddittorio tra il concessionario e il responsabile del servizio tecnico. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente concedente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Il concessionario potrà, altresì, utilizzare l'immobile per lo svolgimento di attività integrative (quali spazio giochi, ludoteche) nel rispetto della normativa regionale in materia di disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e dietro regolare autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dovrà essere garantita la relativa copertura assicurativa.

Il pagamento per la fruizione di detti servizi aggiuntivi dovrà essere corrisposto dagli utenti direttamente al concessionario del servizio.

Il calendario e il programma delle attività dovranno essere preventivamente comunicati alla Amministrazione comunale.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Compete all'Amministrazione:

- la messa a disposizione gratuita dei locali arredati già destinati a nido, della cucina già arredata siti nell'immobile di proprietà del Comune in Via Iglesias n. 16;
- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi.

Art. 13 - Oneri a carico del concessionario

Al concessionario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

- gestire direttamente la struttura (con assunzione del rischio imprenditoriale), provvedendo inoltre alla riscossione delle rette mensili. E' assolutamente escluso ogni rapporto di subconcessione a terzi del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, escluso per attività ludico ricreative (feste compleanni o altro richieste dalle famiglie);
- provvedere alla preparazione e somministrazione dei pasti per i bambini da 0 a 36 mesi il quale dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme igieniche in materia e della tabella dietetica allegata al presente capitolato. Per i bambini fino a dodici mesi la preparazione dei pasti dovrà essere conforme alle tabelle personalizzate predisposte dai pediatri di fiducia;
- dotarsi di una carta dei servizi sul funzionamento e gestione del nido d'infanzia;
- attenersi a quanto contenuto nell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la 1^ infanzia, previsti dal Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art.43 della L.R. 23/2005 e delle autorizzazioni previste dalle norme sanitarie vigenti. L'Appaltatore, inoltre, in attuazione del D.Lgs. n. 155/1997 "Attuazione delle direttive CEE 93/94 e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" è tenuta : a)- predisporre il manuale di autocontrollo indicato nell'art. 3 del decreto citato; - b) a garantire un'adeguata formazione professionale degli operatori; - c) ad effettuare i controlli necessari.
- assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente articolo 4 nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
- realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni o adeguamenti concordati preventivamente con l'Amministrazione;
- sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore, personale educativo, cuoca, addetto/i alla funzione ausiliaria);
- fornire pasti e merende;
- fornire materiale igienico-sanitario atti a garantire il benessere del bambino;
- fornire detergenti specifici per le superfici ed i corredi;
- fornire la dotazione di materiale didattico e di consumo idonea a realizzare il progetto educativo;
- assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- organizzare l'attività educativa ed assistenziale;
- effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi, la struttura ed ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato d'uso;
- integrare la dotazione (attrezzature) se ritenuto necessario dal concessionario per lo svolgimento del suo servizio;
- assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Art. 14 - Osservanza delle norme sulla sicurezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature

antifortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

In particolare l'appaltatore si impegna a:

- predisporre e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto, di un Piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori;

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza. Il presente appalto sarà aggiudicato per l'intero servizio e non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali e/o condizionate.

Art. 15 - Responsabilità – assicurazioni

Il concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa.

Il concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, dovrà prevedere una copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:

RCT massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00;

RCO non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per ogni persona.

Nella suddetta polizza RCT l'Amministrazione comunale dovrà essere considerata terza e gli utenti saranno considerati terzi tra loro. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze.

In alternativa alle polizze di cui al precedente comma, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto della presente concessione. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti del nido d'infanzia, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso, con i seguenti massimali:

- € 50.000,00 - in caso di morte;

- € 125.000,00 - in caso di invalidità permanente;

- € 5.000,00 - spese mediche e farmaceutiche da infortunio.

Il concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Amministrazione, addebitando al concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

Art. 16 – Trattamento dei dati personale legge 196/2003

Ai sensi della legge 196/2003, il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

In particolare il Concessionario:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nei casi di particolare grave recidiva, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione comunale sul flusso di utenti, presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

Il concessionario è tenuto, ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo chieda, ad esibire copia delle buste paga del personale in servizio, copia del DM/10, copia del modello F24 e ogni altro documento idoneo a dimostrare l'osservanza delle norme in materia, di lavoro.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, compete al Responsabile del servizio alla persona o ad altri dipendenti da esso delegati.

Al personale dell'Amministrazione comunale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.

Art. 18 – Penalità

Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dal medesimo, o dalle disposizioni del presente capitolato, l'amministrazione applicherà al concessionario una penale pari a € 205,00 al giorno, salvo ulteriori danni.

2. Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato speciale. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione comunale farà pervenire per scritto al concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 205,00 per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze.

3. Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte della società inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 8 del presente capitolato, l'Amministrazione comunale rescinde il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

4. Nel caso di danni materiali causati ai locali e/o agli arredi e/o alle attrezzature l'accertamento dei medesimi è effettuato in accordo tra le parti e tale constatazione è sufficiente al fine della valutazione del risarcimento.

Art. 19 - Subconcessione

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione.

Art. 20 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso la Società aggiudicatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Società aggiudicatrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 21 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, saranno a carico dell'impresa concessionaria.

Art. 22 -Revisione prezzi

La revisione prezzi è ammessa a partire dal secondo anno e i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati ad espressa richiesta del concessionario, con cadenza annuale, nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT - sui prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, riferito all'anno precedente.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 23 - Negligenza e inadempimento - clausola penale

La Ditta sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio svolto, venissero arrecati a persone e a cose, tanto se dipendenti o appartenenti all'Amministrazione comunale, che se riferibili a terzi.

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 19 - Clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione avrà, facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata .

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 15 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si riverrà sulla cauzione.

La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile del Servizio competente alla gestione del presente contratto.

Art. 24 - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno, del concessionario, oltre all'applicazione della penale

di cui all'art. 18 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

- non abbia dato avvio al servizio a decorrere dalla data indicata all'articolo 1, comma 4, del presente capitolato per causa a sé imputabile;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato ovvero nell'offerta;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;
- venga meno ai requisiti richiesti dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

In caso di risoluzione la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva, che viene incamerata dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra ditta per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico del Concessionario.

Art. 25 - Fallimento della Società concessionaria

In caso di fallimento della Società concessionaria il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Art. 26 – Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.

Art. 27 – Contratto

Il contratto è l'atto che impegna il concedente e il concessionario, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni rese agli utenti.

Il contratto di concessione verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, a sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24.

Le condizioni offerte dal Concessionario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del Concessionario.

Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conti corrente dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di San Sperate gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 29 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Cagliari.

Art. 30 - Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Atzori Iride

San Sperate, 22.12.2014

**Il Responsabile dell'Area 1
Dott.ssa Atzori Iride**